Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1997

che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità

(97/245/CE, Euratom)

(GU L 097 del 12.4.1997, pag. 12)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione della Commissione 2002/235/CE del 13 marzo 2002	L 79	61	22.3.2002
►**M2**	Decisione della Commissione 2006/246/CE, Euratom del 21 marzo 2006	L 89	46	28.3.2006

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1997

che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità

(97/245/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ([2]) modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1355/96 del Consiglio ([3]), in particolare gli articoli 6 e 17,

previa consultazione del Comitato consultivo delle risorse proprie;

considerando che il Consiglio ha adottato con regolamento (Euratom, CEE) n. 1355/96 delle disposizioni per migliorare talune parti del dispositivo di informazione della Commissione da parte degli Stati membri per quanto riguarda l'azione di questi ultimi in materia di ricupero delle risorse proprie ed in particolare di quelle messe in causa da frodi e irregolarità;

considerando che questi miglioramenti riguardano essenzialmente la compilazione degli estratti mensili e trimestrali della contabilità relativa alle risorse proprie, la descrizione delle frodi e irregolarità già scoperte relative ad un importo di dazi superiore a 10 000 ECU e il contenuto della relazione annuale;

considerando che le modalità di queste comunicazioni sono fissate dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo risorse proprie;

considerando che bisogna prevedere delle scadenze per l'applicazione delle modalità di comunicazione da parte degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli estratti mensili e trimestrali della contabilità delle risorse proprie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, lettera a) e 3 lettera b) del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 sono compilati dagli Stati membri secondo i modelli di estratti di cui agli allegati I, II e III.

2. Gli estratti compilati secondo i modelli di cui al paragrafo precedente sono trasmessi per la prima volta rispettivamente a titolo del mese d'aprile per l'estratto mensile e a titolo del secondo trimestre 1997 per l'estratto trimestrale.

Articolo 2

1. Le descrizioni delle frodi e irregolarità già scoperte relative a un importo di dazi superiore a 10 000 ECU nonché la situazione dei casi di frodi e irregolarità già comunicate alla Commissione, ma che non hanno formato in precedenza oggetto di una menzione di ricupero, annullamento o mancata riscossione di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, sono redatte dagli Stati membri secondo i modelli di scheda di aggiornamento di cui agli allegati IV e V.

([1]) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 9.
([2]) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.
([3]) GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 3.

▼B

2. Le schede frodi e le schede di aggiornamento compilate secondo i modelli di cui al paragrafo precedente sono trasmesse per la prima volta a partire dal mese di aprile 1997.

Articolo 3

1. La relazione annuale sui problemi più importanti sollevati dall'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 di cui all'articolo 17, paragrafo 3 di detto regolamento è redatta secondo il modello di relazione di cui all'allegato VI.

2. La relazione redatta secondo il modello di cui al paragrafo precedente è trasmessa per la prima volta entro il 30 aprile 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 marzo 1997 i servizi o gli organismi responsabili della stesura degli estratti, schede e relazioni, oggetto della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2

ALLEGATO I

Contabilità «A» delle risorse proprie delle Comunità europee

Estratto dei dazi accertati (*)

Stato membro:

Mese/anno

(in moneta nazionale)

Natura della risorsa	Riferimento Stato membro (facoltativo)	Accertamenti del mese [1] (1)	Importi della contabilità separata recuperati (2)	Rettifiche di accertamenti precedenti [2]		Importi lordi (5) = (1) + (2) + (3) – (4)	Importi netti (6)
				+ (3)	– (4)		
1210 Dazi doganali meno dazi antidumping e prelievi agricoli							
1230 Dazi compensatori e antidumping sui prodotti							
1240 Dazi compensatori e antidumping sui servizi							
12 Dazi doganali							
1000 Dazi doganali provenienti dal settore agricolo							
10 Prelievi agricoli							
1110 Contributo all'immagazzinaggio dello zucchero							
1100 Contributo alla produzione dello zucchero — Quote A e B							
1120 Contributo alla produzione di isoglucosio							
1130 Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato							
1140 Importi percepiti a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione							

(*) Comprese le constatazioni in seguito ad accertamenti e a casi di frode e di irregolarità individuati.

▼M2

(in moneta nazionale)

Natura della risorsa	Riferimento Stato membro (facoltativo)	Accertamenti del mese [1] (1)	Importi della contabilità separata recuperati (2)	Rettifiche di accertamenti precedenti [2]		Importi lordi (5) = (1) + (2) + (3) – (4)	Importi netti (6)
				+ (3)	– (4)		
1150 Contributo alla produzione dello sciroppo di inulina 1160 Contributi complementari 11 Contributi zucchero							
Totale 12 + 10 + 11							
				– 25 % spese di riscossione – 10 % spese di riscossione [3] Totale da versare alle CE			

[1] Comprese le correzioni contabili.
[2] Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, si devono indicare le correzioni delle campagne precedenti.
[3] L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi, che conformemente alle norme comunitarie avrebbero dovuto essere messi a disposizione entro il 28 febbraio 2001 (articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom del 29.9.2000).

▼M2

ALLEGATO II

Allegato all'estratto della contabilità «A» delle risorse proprie delle Comunità europee

Seguito del recupero degli importi provenienti dai casi di irregolarità o dai ritardi [articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]

Mese/anno

(in moneta nazionale)

Importo lordo delle risorse proprie recuperate	Riferimenti a irregolarità o a ritardi in materia accertamento, di contabilizzazione e di messa disposizione, individuati nel corso dei controlli (1) (2)	Osservazioni	Aliquota di trattenuta applicabile (3)		Importi compresi la rubrica «totale versare alle CE» (3)	
			10 %	25 %	Sì	No
Totale						

(1) Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti ai versamenti a titolo dell'articolo 17, paragrafo 2.
(2) Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti alle lettere della Commissione.
(3) Indicare con una X.

▼M2

ALLEGATO III

Contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee (*)

Estratto dei dazi accertati non indicati nella contabilità «A»

Stato membro:

Trimestre/anno:

(in moneta nazionale)

Natura della risorsa	Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente (1)	Dazi accertati a titolo del trimestre in oggetto (2)	Rettifica degli accertamenti (Articolo 8) [1] (3)	Importi che non possono essere messi a disposizione (Articolo 17, paragrafo 2) [2] (4)	Totale (1 + 2) – (3 + 4) (5)	Recupero nel corso del trimestre [3] (6)	Importi ancora da recuperare alla fine del trimestre in oggetto (7) = (5) – (6)
1210 Dazi doganali meno dazi antidumping e prelievi agricoli							
1230 Dazi compensatori e antidumping sui prodotti							
1240 Dazi compensatori e antidumping sui servizi							
12 Dazi doganali							
1000 Dazi doganali provenienti dal settore agricolo							
10 Prelievi agricoli							
1110 Contributo all'immagazzinaggio dello zucchero							
1100 Contributo alla produzione dello zucchero — Quote A et B							
1120 Contributo alla produzione di isoglucosio							
1130 Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato							
1140 Importi percepiti a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione							

(*) Contabilità detta «B» a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frodi e di irregolarità individuati.

▼M2

(in moneta nazionale)

Natura della risorsa	Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente (1)	Dazi accertati a titolo del trimestre in oggetto (2)	Rettifica degli accertamenti (Articolo 8) [1] (3)	Importi che non possono essere messi a disposizione (Articolo 17, paragrafo 2) [2] (4)	Totale (1 + 2) – (3 + 4) (5)	Recupero nel corso del trimestre [3] (6)	Importi ancora da recuperare alla fine del trimestre in oggetto (7) = (5) – (6)
1150 Contributo alla produzione dello sciroppo di inulina 1160 Contributi complementari 11 Contributi zucchero							
Totale 12 + 10 + 11							
					Stima degli accertamenti il cui improbabile [4]		

([1]) Per rettifica degli accertamenti bisogna intendere le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a una revisione dell'accertamento iniziale, intervenuti a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).
([2]) Tutti i casi sono descritti nei dettagli in allegato al presente estratto.
([3]) L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale degli importi comunicati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità «A» per i tre mesi in oggetto.
([4]) Obbligatorio per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio.

▼M2

ALLEGATO III bis

Allegato all'estratto della contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee

Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità «B» ([1])

Trimestre/Anno

(in moneta nazionale)

Importo lordo di risorse proprie	Riferimento alla decisione nazionale
TOTALE:	

([1]) Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1150/2000 modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16.11.2004.

▼B

ALLEGATO IV

SCHEDA FRODI

Scheda d'informazione da trasmettere alla Commissione (DG XIX), puntualizzando i casi di frodi o di altre irregolarità già accertati in ordine ai dazi doganali d'importo superiore ai 10 000 ECU

IDENTIFICAZIONE DELLA SCHEDA MADRE

0. Stato membro

00. Numerazione continua del caso ([1]):

01. Trimestre di riferimento:

02. Data della trasmissione:

03. Servizio od organismo che ha proceduto all'accertamento:

DESCRIZIONE DELLA FRODE

1. Merci di cui trattasi:

1.0. Designazione commerciale:

1.1. Posizione tariffaria ([2]):

1.1.1. Dichiarata:

1.1.2. Accertata:

1.1.3. Presunta:

1.2. Origine:

1.2.1. Dichiarata:

1.2.2. Accertata:

1.2.3. Presunta:

1.3. Provenienza:

1.3.1. Dichiarata:

1.3.2. Accertata:

1.3.3. Presunta:

1.4. Quantità:

1.4.1. Dichiarata:

1.4.2. Accertata:

1.4.3. Presunta:

1.5. Valore:

1.5.1. Dichiarato:

1.5.2. Accertato:

1.5.3. Presunto

2. Tipo di frode e/o di irregolarità

2.1. Designazione:

2.2. Regime doganale o destinazione doganale di cui trattasi:

3. Descrizione succinta del meccanismo della frode:

4. Presunto oridine di grandezza delle risorse proprie eluse, ovvero importo esatto:

4.1. Stimato:

4.2. Accertato:

([1]) Il caso sarà numerato dallo Stato membro mediante una seriazione annuale continua, secondo la formula seguente: RP/SM/99/999999/0. Quando agli Stati membri che non stabiliscono seriazioni annuali continue ma soltanto seriazioni per servizi regionali, le due prime cifre rappresentano i servizi regionali di cui trattasi.

([2]) Conformemente alla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

▼B

4.3. Recuperato:

5. Forma di controllo che ha consentito l'accertamento della frode o dell'irregolarità:

5.1. Metodo:

5.2. Commenti:

6. Stadio della procedura e menzione dell'accertamento, se già effettuato:

— data dell'accertamento:

— codice amministrativo

— codice finanziario:

7. Caso già comunicato nel contesto della mutua assistenza [regolamenti (CEE) n. 1468/81 e (CEE) n. 945/87]:

Riferimento MA:

8. Provvedimenti presi o previsti per evitare il ripetersi del caso di frode o di irregolarità:

9. 9.1. Stati membri interessati

9.2. Operatori coinvolti (a titolo facoltativo):

10. Altre informazioni:

10.1. Informazione non riservata:

10.2. Informazione riservata:

▼B

ALLEGATO V

SCHEDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA MADRE (1)

11 (2)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Commenti
Rif. scheda madre	Modif. della stima	Date accertamento	Date cont. «B»	Dazi accertati: Saldo trimestrale precedente	Rettifica dell'imponibile (±)	Messa in non valore	Importi da recuperare (15 ± 16-17)	Importi recuperati	Dazi accertati: Saldo a fine trimestre (18-19)	Codice amministrativo o giudiziario	Codice finanziario	

(1) I campi d'informazione da 11 a 22 della scheda di aggiornamento mettono rispettivamente a giorno i campi 4 e 6 della scheda madre.

(2) La scheda di aggiornamento riceve la stessa numerazione della scheda madre cui si riferisce: le eventuali schede di aggiornamento consecutive sono contrassegnate da 1 a X come segue: RP/EM/99/999999//1 a X.

▼**M1**

ALLEGATO VI

RELAZIONE ANNUALE

Anno 20 . .

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio [1]

Applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3

STATO MEMBRO: .....

1. **Attività di controllo degli Stati membri**

Attività di controllo	Numero
Dichiarazioni doganali accettate (regime doganale o destinazione doganale interessati)	
Dichiarazioni doganali controllate dopo sdoganamento, regime doganale o destinazione doganale interessati (controlli a posteriori)	
Effettivo totale dei servizi doganali a livello nazionale [1]	
Effettivo totale addetto ai controlli dopo sdoganamento a livello nazionale	

[1] Totale complessivo degli effettivi doganali (espresso in agenti per anno).

2. **Questioni di principio**

Elenco delle questioni più importanti in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione incontrate nell'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, comprese quelle inerenti a casi di contenzioso

.....

.....

.....

.....

(Se necessario, continuare su un allegato alla relazione con i riferimenti al presente punto)

[1] Abroga e sostituisce il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio.

▼**M1**

COMUNICAZIONE DEI CASI DI RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI INESIGIBILI

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio

Applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2

Anno 20 . .

STATO MEMBRO: .....

1. **Numero totale di casi d'inesigibilità indicati dallo Stato membro nella presente comunicazione** (1): .....

Le informazioni chieste ai punti da 2 a 10 devono essere fornite distintamente per ciascun caso d'inesigibilità con un importo di diritti superiore a 10 000 EUR

2. **N. di riferimento nazionale** (2)**:**

Scheda: ..... / ..... / .....

3. **Informazioni sulla proceura di riscossione** (3)

Elementi descrittivi dell'obbligazione

Tappe	Data	Importi	Commenti
Situazione dell'obbligazione			
Nascita dell'obbligazione			
Autorità amministrativa responsabile dell'accertamento dell'obbligazione doganale			Nome del servizio: Indirizzo:
Base normativa comunitaria per l'insorgenza dell'obbligazione (codice doganale o regolamentazione specifica)			Articolo: Regolamento:
Notifica al debitore			
Iscrizione nella contabilità B			
Eventuale sollecito (del pagamento)			
Esistenza di debitori solidali (1): SÌ / NO			Se SÌ, indicarne il numero:
Procedura di ricorso (1)**:** SÌ / NO			
Si tratta di un (2): — Ricorso amministrativo ☐ — Ricorso giudiziario ☐			
Garanzia costituita a norma dell'articolo 244 del codice doganale comunitario (1): SÌ / NO			Se NO, indicare i motivi:
Primo ricorso			
Deposito			
Decisione			
Appello			
Deposito			
Decisione			
Facilitazioni di pagamento (scaglionato)			
Domanda			
Decisione (1): SÌ / NO			Se NO, indicare i motivi: Se SÌ, precisare le modalità:
Primo pagamento parziale			
Ultimo pagamento parziale			
Importo totale dei pagamenti effettuati dal debitore			

(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Tracciare una X nella casella appropriata.

(1) Per ogni caso comunicato dev'essere utilizzata una scheda distinta. In assenza di comunicazioni, si indichi: «NESSUNO».
(2) Formato da rispettare: Stato membro/anno/numero (per esempio: UK/1997/1).
(3) La procedura di recupero può variare secondo gli Stati membri. Le informazioni richieste devono essere fornite in funzione della procedura nazionale pertinente.

▼M1

Procedura di recupero forzato			
Tappe	Data	Importi	Commenti
Titolo esecutorio			
Emissione del titolo			
Notifica al debitore			
Esecuzione forzata			
a) Patrimonio del debitore			
b) Patrimonio dei debitori solidali			

Mutua assistenza			
Tappe	Data	Importi	Commenti
Paese(i) sollecitato(i)			Riferimento al (ai) paese(i) sollecitato(i)
Richiesta (si precisi l'oggetto della richiesta)			
Risposta			
Eventuale problema particolare sollevato dalla richiesta di assistenza amministrativa			

Decisione amministrativa di inesigibilità di risorse proprie tradizionali			
	Data	Importi	Commenti
Iscrizione del solo importo di risorse proprie tradizionali oggetto della domanda di dispensa			

4. **Condizioni di accertamento dell'obbligazione**

Si tratta di un controllo a posteriori [1]:

SÌ ☐ NO ☐

5. **Situazione in materia di garanzia**

5.1. *L'importo accertato è stato coperto da una garanzia* [1] *?*

SÌ ☐ NO ☐

5.2. **Natura della garanzia o, eventualmente, dispensa dalla garanzia** [1]

Globale	☐	Forfettaria	☐	Isolata	☐
Obbligatoria	☐	Parziale	☐	100 %	☐
Facoltative	☐	Parziale	☐	100 %	☐
Dispensa	☐				

Motivo della dispensa: .....

.....

.....

Importo della garanzia: .....

Numero di carnet TIR: .....

6. **Indicazione dei motivi precisi che impediscono il recupero dell'importo in questione**

.....

.....

.....

[1] Tracciare una X nella casella appropriata.

▼**M1**

7. **Importo del diritto accertato (in moneta nazionale) ripartito per categoria di risorse proprie**

a) Dazi doganali e prelievi agricoli: .....

b) Dazi doganali sui prodotti agricoli: .....

c) Dazi antidumping: .....

d) Contributi zucchero/isoglucosio: .....

e) Dazi doganali all'esportazione: .....

Totale: .....

Importo del dazio oggetto della dispensa: .....

8. **Se il caso oggetto di inesigibilità è già stato comunicato alla Commissione secondo le modalità previste all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (scheda frodi e irregolarità), dev'essere indicato il numero della comunicazione**

Comunicazione SF n. .....

Data d'invio: .....

Comunicazione MA n. .....

Data di ricevimento: .....

9. **Informazioni sulle condizioni di accertamento: regime doganale o situazione doganale delle merci** [1]

Deposito temporaneo		Perfezionamento attivo	
Libera pratica		Perfezionamento passivo	
Contrabbando		Trasformazione in dogana	
Transito esterno con carnet TIR		Ammissione temporanea	
Transito esterno con T1		Esportazione	
Deposito doganale		Altri [1]:	

[1] Precisare.

Osservazioni particolari: .....

.....

.....

.....

.....

10. **Altre informazioni** [2]

.....

.....

.....

.....

.....

[1] Tracciare una X nella casella appropriata.

[2] Lo Stato membro dovrà comunicare con precisione qualsiasi informazione che possa agevolare alla Commissione l'esame del caso: riferimento a decisioni comunitarie in materia di annullamento del rimborso, dello sgravio o del recupero a titolo dell'articolo 239 del codice doganale comunitario.